

La retribuzione media pensionabile può essere rideterminata escludendo quelle retribuzioni che, pur rivalutate, risultano inferiori all'80% della media.

L'esclusione delle retribuzione può riguardare al massimo il 25% del periodo di riferimento.

Se le retribuzioni inferiori all'80% della media risultano superiori al 25% del periodo di riferimento, vengono escluse per prime quelle meno elevate.

Poiché la retribuzione media viene determinata sulla base delle retribuzioni contrattuali spettanti, tale norma di salvaguardia viene applicata nell'ordinamento CPDEL solo in casi molto rari e particolari.

(Vedi [D. Lgs. 373/1993](#))